

SINGEOP
SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41 – 00195 ROMA RM

Tel-fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: singeop@libero.it

blog: www.geologi.it/singeop

Al Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi
Fax: 06-6880.7742

Roma, 19 gennaio 2012

Si segnala che il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile della Regione Marche ha emanato, in data 22 dic. 2011, il Decreto n.163/DPS recante come oggetto “DGR n.967/2011. Approvazione schema di contratto da stipularsi fra Comuni e Geologi incaricati”.

L’art. 1 dello schema di contratto impone al “soggetto realizzatore” (Professionista da incaricare) il possesso di vari requisiti tra cui:

- a.) esperienza documentata in precedenti studi di MZS, RSL (risposta sismica locale), NTC2008
- b.) conseguimento nel triennio 2008/2010 di almeno 50 crediti APC (Aggiornamento Professionale Continuo)
- c.) conseguimento di almeno 20 crediti APC in argomenti relativi alla MZS, alla RSL, alle NTC 2008 con indicazione dei corsi accreditati specifici frequentati o svolti in qualità di docente, con indicazione dell’Ente/Ordine promotore, delle ore effettivamente svolte e dei crediti specifici di APC effettivamente riconosciuti.

Quanto sopra evidenziato è tratto integralmente dallo schema di contratto in questione.

Il SINGEOP rileva che i sopraccitati punti costituiscono azione limitativa e discriminatoria nei riguardi dei Geologi Liberi Professionisti per i seguenti motivi:

- per il punto a.): studi di MZS e RSL sono prestazioni professionali di relativamente recente applicazione, solo pochi Comuni sull’intero territorio nazionale hanno disposto e commissionato lavori di tale genere, solo pochissimi Geologi Liberi Professionisti hanno esercitato tale attività e possono documentare specifiche esperienze in precedenti studi, sono stati attivati solo pochi corsi APC in materia di MZS e RSL (non risultano corsi valicati nella Regione Marche nel decorso triennio)
- per i punti b.) e c.): la frequentazione ai corsi APC, pur prevista obbligatoria nel Codice Deontologico (e anche introdotta nei decreti governativi concernenti le Professioni e all’esame del Parlamento) non è attività “specializzante” e i crediti acquisiti possono essere tenuti in considerazione solo ed esclusivamente nella valutazione del curriculum del Professionista da incaricare ma non come criterio preventivamente selettivo. L’imposizione dei crediti maturati con specifici corsi APC penalizza con indebita motivazione, a giudizio del Sindacato, l’accesso agli incarichi di tanti Geologi L.P.

Si è, inoltre, appurato che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche ha pubblicato nel proprio sito web il testo integrale del Decreto in oggetto ma non appare che abbia valutato gli effetti negativi, e tali ritenuti dal Sindacato, sull’attività dei Liberi Professionisti.

Quanto sopra si pone all’attenzione del C.N.G. per una valutazione di merito.

Geol. Andrea Maniscalco
Presidente Singeop